

LOTTO 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

CYBER RISK

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Via Aldo Moro, n.52
40127 Bologna
80062590379
CIG

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	XX/XX/2016
Alle ore 24.00 del :	XX/XX/2018

**Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati:**

Alle ore 24.00 di ogni:	XX/XX
--------------------------------	--------------

Il presente rischio è esente da sinistri nell'ultimo quinquennio.

SCHEDA DI POLIZZA

CONTRAENTE : Il Contraente

ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è coperto dalla presente assicurazione

PERIODO DI POLIZZA : dalle ore 24:00 del _____ alle ore 24:00 del _____

RATEAZIONE PREMIO : Annuale

GARANZIE E

LIMITI DI INDENNIZZO E

RISARCIMENTO : **SEZIONE A - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**
• Euro 300.000 per sinistro e per periodo di assicurazione annuo.

SEZIONE B - CYBER LIABILITY

- Fino ad Euro 4.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con il sottolimito di: Euro 500.000 per sinistro e periodo di assicurazione per i danni derivanti da primo evento verificatosi prima della data di decorrenza della polizza, ma successivamente alla data di retroattività stabilita nella stessa.
- Fino al 25% del limite stabilito per la garanzia attivata, in eccesso alla stessa, per le Spese legali ex art. 1917 C.C.

Limite massimo di risarcimento per tutte le sezioni della polizza (A e B) Euro 4.000.000 per la totalità dei sinistri avvenuti durante il periodo di assicurazione annuo.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

SEZIONE A - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO:

- Le garanzie di polizza della presente sezione entreranno in vigore dopo 24 ore lavorative decorrenti dalla data del primo evento.
- Trascorse le 24 ore di cui al precedente punto, l'indennizzo sarà liquidato applicando ad ogni sinistro uno scoperto del 10%, minimo € 25.000,00

SEZIONE B - CYBER LIABILITY:

- l'indennizzo sarà liquidato applicando ad ogni sinistro uno scoperto del 20%, minimo € 25.000,00
- le spese legali e peritali saranno indennizzate senza l'applicazione di nessuna franchigia

DATA DI RETROATTIVITA' : SEZIONE A: La data di decorrenza della polizza

SEZIONE B: 31/3/2015 per Notier
1/7/2015 per Piattaforma

ESTENSIONE TERRITORIALE: SEZIONE A: Italia

SEZIONE B: Stati dell'Unione Europea

Questa assicurazione copre i **Danni** in base al concetto "Claims Made" (Richieste di Risarcimento Presentate) in relazione alle **Richieste di Risarcimento** presentate per la prima volta nel corso del **Periodo di Validità della Polizza**, sempre che siano una conseguenza di eventi verificatisi, o di errori od omissioni commessi, dopo la data di retroattività indicata nella **Scheda di copertura** e sempre che l'**Assicurato** ne dia comunicazione alla **Società**, nel corso del **Periodo di Validità della Polizza** e in ogni caso non oltre il 20° (ventesimo) giorno dopo la scadenza del **Periodo di Validità della Polizza**.

DEFINIZIONI

1. Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
2. Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
3. Sezione	l'insieme delle clausole e condizioni disciplinanti i seguenti rischi: A) Sezione Danni da Interruzione d'esercizio B) Sezione Cyber Liability che fanno parte della garanzia della presente polizza.
4. Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
5. Assicurato	Il soggetti il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione:
6. Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.
7. Broker	Il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione.
8. Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.
9. Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
10. Danno	Il pregiudizio economico subito dall'Assicurato in conseguenza di un sinistro.
11. Contratto di assistenza tecnica per l'hardware	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione, per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
12. Contratto di manutenzione per il software	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
13. Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e rendimento	Due enti (apparecchi o impianti, programmi o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.

14. Supporti	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente o temporaneamente informazioni elaborabili automaticamente.
15. Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
16. Programmi in licenza d'uso	Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo - limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) - specificati nel contratto stesso.
17. Programmi di utente	Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
18. Archivi	Insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti e cioè l'insieme di quanto esposto alle definizioni precedenti n. 15 e n. 17.
19. Edificio separato	Edificio disgiunto da altro mediante spazio vuoto.
20. Sistema di elaborazione dati - EDP	Tutte le unità centrali e periferiche, le apparecchiature di servizio e tutti i dati e programmi necessari per la loro funzionalità, nonché le apparecchiature terminali collegate con essi ovunque ubicati/e.
21. Procedura	Sequenze documentate di operazioni per il trattamento di informazioni.
22. Copie di sicurezza	Copie di archivi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con la frequenza indicata nel prospetto di polizza, e contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura.
23. Sottosistema	Insieme di apparecchiature ed impianti, procedure, programmi ed archivi riuniti, necessari per l'espletamento delle funzioni di automazione indicate in polizza
24. Sottosistema strategico	Sottosistema riportato nel prospetto di polizza e indicato dall'Assicurato come indispensabile all'attività e alla sopravvivenza dell'azienda
25. Periodo di indennizzo	Intervallo di tempo che inizia al momento in cui la società è informata dell'interruzione d'esercizio e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro.
26. Percentuale di incidenza:	la percentuale di incidenza di un sottosistema - specificata in polizza - indica la percentuale di riduzione del volume d'affari qualora detto sottosistema non sia utilizzato durante i 12 mesi immediatamente precedenti la data del sinistro
27. Riserva	Servizi di assistenza dall'esterno
28. Terzi	Tutti coloro che non siano: a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a),

	b) le persone che sono in rapporto, anche occasionale, di dipendenza con l'Assicurato, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, partecipino manualmente all'attività dichiarata in polizza eccetto le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime
29. Dipendenti e Prestatori d'opera	Tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo.
30. Sinistro	<ul style="list-style-type: none"> • sezione A Complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima o stesso evento iniziale, anche se provocati da persone diverse. • Sezione B il ricevimento di una Richiesta di risarcimento
31. Richiesta di risarcimento	<ul style="list-style-type: none"> • domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni; • azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'assicurato quale civilmente responsabile; • qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni.
32. Data di retroattività	E' la data fissata in polizza (antecedente la data di effetto del contratto) rispetto alla quale eventi che abbiano avuto origine in data precedente non sono risarcibili, mentre sono risarcibili eventi che abbiano avuto origine successivamente alla data di retroattività, purché denunciati alla Società successivamente alla data di decorrenza della polizza ed entro la data di scadenza della stessa e sempreché il contraente o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza, per la prima volta, successivamente alla data di decorrenza della polizza
33. Franchigia	importo fisso che resta a carico dell'Assicurato
34. Franchigia temporale	Numero dei giorni/ore lavorativi/e che seguono immediatamente il giorno del sinistro e durante i quali restano a carico dell'Assicurato le perdite di interruzione o di riduzione di attività
35. Flusso monetario	La somma di movimenti relativi a valori monetari, titoli, debiti, crediti, pagamenti ricevuti o dovuti per servizi avuti o resi del Contraente.
36. Denial of Services	Attacco informatico che mira a saturare la capacità di apparecchi e programmi di espletare i compiti di elaborazione e/o trattazione di flussi di dati. Sono compresi nella definizione attacchi tipo "DDoS" (distribuite denial of service).

37. Computer Virus	<p>(Trojans, worms, logic bomb, e "malicious code" in generale) per "Computer Virus" si intende qualsiasi software capace di riprodursi ed/o installarsi autonomamente, o con l'aiuto inconsapevole degli utenti, in programmi, sistemi operativi e piattaforme e che può:</p> <p>a) modificare il software;</p> <p>b) compromettere la funzionalità, confidenzialità, integrità, disponibilità, di dati e/o programmi.</p>
38. Bomba Logica	<p>Un programma che non possiede la capacità di replicarsi, che contiene una funzione nascosta, il più delle volte di natura distruttiva e, in genere, studiata per agire in un momento successivo. Questa funzione è aggiunta in modo fraudolento a un programma principale, che continua a funzionare correttamente senza mostrare segni apparenti. La bomba è progettata per attaccare il sistema informatico della società in modo mirato.</p>
39. Spese di gestione della crisi	<p>Sono le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato durante il periodo di attivazione del piano di gestione della crisi (disaster recovery plan) o del suo piano di continuità dell'attività (business continuity plan) a seguito di un evento indennizzabile.</p> <p>Corrispondono alle spese e ai costi riguardanti le prestazioni pattuite contrattualmente tra l'Assicurato e i suoi Fornitori di Servizi Informatici.</p>
39. Fatti noti	<p>CIRCOSTANZE, RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o EVENTI ASSICURATI esistenti prima od alla data di decorrenza della presente POLIZZA che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO e/o EVENTO ASSICURATO</p>
40. RC Contrattuale	<p>responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO a seguito di impegni, accordi e/o garanzie espressi, salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento anche in assenza di tali contratti, impegni, accordi e/o garanzie.</p>

ATTIVITA' ASSICURATA

Le attività svolte da Intercent-ER con particolare riferimento a quelle demandate con legge e conseguenti atti amministrativi sono quelle sotto riportate.

Intercent-ER dalla sua costituzione ad oggi ha assunto in termini più precisi il ruolo di “centrale di committenza”. In tale ruolo e sulla base dei recenti orientamenti, tradottisi anche in provvedimenti legislativi, l'utilizzo della piattaforma informatica, acquisita nell'attuale conformazione nell'anno 2014 con implementazione a far data dal 01/07/2015, sarà nel breve periodo destinato ad incrementarsi in termini significativi. Infatti i recenti provvedimenti legislativi si pongono come obiettivo fondamentale quello di centralizzare il più possibile le procedure di gara volte alla acquisizione di beni e servizi con ricorso a procedure telematiche.

Le principali attività svolte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da Intercent-ER sono:

- gestione del mercato elettronico con l'obiettivo di un suo incremento;
- realizzazione e gestione di sistemi dinamici di acquisizione per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente;
- gestione del sistema di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi, secondo le esigenze comuni delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, realizzato attraverso la stipulazione di convenzioni-quadro nonché attraverso accordi quadro ed altre procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici;
- gestione di procedure di gara con sistemi telematici.

Inoltre a seguito della legge regionale 17/2013, che ha modificato la legge regionale n. 11 del 24/05/2004, e della delibera di Giunta Regionale n.287/2015 ad Intercent-ER è demandato lo svolgimento delle attività volte alla introduzione di strumenti e servizi per la semplificazione del ciclo delle acquisizioni.

La predetta legge regionale 17/2013 ha quindi posto in capo ad Intercent-ER l'obiettivo di sviluppare il sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo rappresentato dalla emissione, trasmissione, ricevimento, conservazione ed archiviazione dei documenti del ciclo passivo esclusivamente in forma elettronica.

In tale ambito Intercent-ER ha già realizzato un nodo telematico di interscambio che costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo delle acquisizioni ed in particolare delle fatture. Tale nodo assicura l'invio ed il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard ed alle regole tecniche europee e statali.

Per l'anno 2016 e 2017 Intercent-ER fornirà il proprio supporto tecnico per lo sviluppo, nel rispetto delle disposizioni, del sistema regionale per la dematerializzazione dell'intero ciclo passivo delle acquisizioni di beni e servizi.

Fermo restando che la copertura assicurativa comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e dovunque svolte, nulla eccettuato e/o escluso, si evidenzia che le attività, indicate nel presente allegato, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio, non soggetto ad alcun tipo di regolazione, avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro 60 giorni dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo esimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m., del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., e della Direttiva della Regione Emilia-Romagna nr. 1521 del 28 ottobre 2013, "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ed ai sensi del D.P.R. n. 207/2010;

Sui pagamenti in acconto, la società aggiudicataria dovrà operare la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010 e ss.mm. sull'importo al netto delle imposte dovute per legge; le somme trattenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale nei modi di legge.

L'Amministrazione si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltante ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- b) al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
- c) Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art.1.2 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

È facoltà delle parti recedere dal presente contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 120 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 4 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 4/12 del premio annuale.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata biennale, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Il Contraente, a seguiti di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 ss.mm. e ii), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Art. 1.3 CLAUSOLA BROKER

La gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata in via esclusiva alla Spettabile AON SpA Insurance & Reinsurance Brokers, con sede in Via Andrea Ponti 8/10, 20143, Milano, Italia, per il tramite della propria Filiale di Bologna. Le comunicazioni tra l'Assicurato e la Società possono essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art. 1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Ogni comunicazione deve essere fatta in forma scritta; l'utilizzo dei sistemi informatici di posta elettronica è valido ai fini del consenso sulle variazioni della presente polizza. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che modifichino o aggravino il rischio, non comportano la decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

A parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di comprovato diminuzione di rischio, la Società rimborsa all'avente diritto la corrispondente quota di premio (al netto delle imposte governative) entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di diminuzione di rischio.

Art. 1.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fatto salvo l'obbligo in caso di sinistro di dichiararne l'esistenza e fornire i relativi dettagli in caso di sinistro.

Art. 1.7 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o stagisti e tirocinanti del Contraente, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al contraente per legge

Art. 1.8 RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro, le parti possono recedere dal presente contratto, con preavviso di 120 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

Art. 1.9 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate, e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni, nei tempi e nei modi ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio all'attività assicurata.

Art. 1.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e seguenti nei casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 1.12 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente in via esclusiva, il Foro ove ha sede il Contraente ovvero l'Organismo di cui all' D.LGS. 28 2010 e ss.mm.ii., ove abbia sede il Contraente.

Art. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

Art. 1.14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutti i sinistri devono essere denunciati dall'Assicurato per iscritto, via fax o PEC alla Società entro le 48 ore successive al sinistro o al momento in cui ne è venuto a conoscenza.

In caso di sinistro derivante da atti presumibilmente dolosi o fraudolenti l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro stesso immediatamente all'Autorità di Polizia anche se l'autore dell'atto è sconosciuto ed ad inviare lo stesso giorno copia di tale denuncia alla Società.

L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società, fornire dimostrazione delle spese da lui sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati della Società, e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinare l'ammontare.

L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto al risarcimento.

L'Assicurato può provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite o comunque evidenza del danno.

Qualora l'Assicurato non ottemperi a tali obblighi decade dal diritto di risarcimento.

Art. 1.15 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO E SUO PAGAMENTO

La determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni sezione di polizza e per ogni partita secondo le norme ivi indicate.

Dall'indennizzo sono esclusi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, i costi per eventuali revisioni o modifiche alle cose colpite da sinistro e comunque i costi per il trasporto e per ogni imposta o tassa.

Dal sinistro sono detratte le franchigie o gli scoperti pattuiti in polizza.

Le somme e i massimali assicurati nelle singole sezioni e sottosezioni, rappresentano il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo; inoltre, qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero la polizza in una o più sezioni, la Società non sarà tenuta a pagare somma maggiore durante l'anno assicurativo della somma indicata nel prospetto di polizza come "limite massimo di risarcimento globale per tutte le sezioni".

Le parti potranno concordare, o meno, il reintegro dei limiti assicurati, mediante corresponsione del premio richiesto dalla Società.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società al Contraente e/o all'Assicurato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sottoscritto dalle parti.

Art. 1.16 RENDICONTO SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, a cadenza trimestrale a partire dalla data di decorrenza della copertura, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, con cadenze temporali diverse da quelle indicate.

Art. 1.17 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali della presente polizza.

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI A E B

Art. 1.1 CONDIZIONI DELLA GARANZIA

Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:

- a) che l'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, non sia a conoscenza di alcun fatto doloso o fraudolento effettuato o tentato contro di lui, anche se non risarcibile dalla polizza. Egli inoltre si obbliga a notificare tutti i fatti o tentativi di dolo o frode commessi da chiunque - anche se sconosciuto - durante l'efficacia della garanzia, anche se non risarcibili dalla polizza;
- b) che l'accesso agli archivi, ai programmi in licenza d'uso sia consentito solo a personale autorizzato, che siano mantenuti in vigore e in perfetta efficienza per tutta la durata della polizza controlli esterni ed interni, procedure di sicurezza fisica o logica, misure di riconoscimento e di controllo; inoltre tali misure siano controllate nella loro efficacia con scadenza almeno trimestrale e ne sia mantenuto il verbale con la registrazione;
- c) che l'assicurato conservi/garantisca accesso alle copie di sicurezza degli archivi di proprietà e/o di interesse;
- d) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di software non autorizzato e siano usati prodotti software (programmi "antivirus" ed "antimalware") in grado di rilevare l'eventuale presenza di Computer Virus e/o "malicious code" e che sia installato ed operante un firewall a protezione dei sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite Internet o tramite altre reti esterne;
- e) che sia installato ed operante un prodotto software per il controllo degli accessi che limiti il numero di possibili tentativi di accesso e registri i tentativi di effrazione che l'attività dei collegamenti in rete sia controllata e registrata centralmente e che i collegamenti ed il traffico in rete siano controllata e registrati centralmente;
- f) che l'Assicurato abbia provveduto tempestivamente all'installazione delle "patch" o degli aggiornamenti più recenti, o comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro rilascio da parte dei produttori di hardware/software;
- g) che in caso di danno l'Assicurato provi il meccanismo e le modalità del fatto criminoso e denunci all'Autorità Giudiziaria o di Polizia il fatto ed il responsabile qualora questo sia individuabile e che in caso di danno da Computer Virus l'Assicurato dimostri l'esistenza del programma "Virus" nei dischi contenenti le informazioni perdute o alterate, anche avvalendosi di periti ed esperti ai sensi dell'estensione particolare A;
- h) che sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto per la manutenzione per il software con le prestazioni descritte al punto 11) e 12) delle Definizioni.

Qualora non siano rispettati tali presupposti, vale il disposto degli art. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

Inoltre agli effetti della limitazione del massimale, della applicazione della franchigia o scoperto e dell'indennizzabilità, una serie di danni, commessi da una o più persone anche diverse, ma determinata da uno stesso evento iniziale va riferita al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale.

Art. 1.2 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata:

- a) per danni dovuti a investimenti non eseguiti, perdita di immagine o di fiducia, perdita di utili sperati e perdite derivanti da sparizioni inesplicabili;
- b) per danni causati da dirigenti di Società le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate o affiliate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216;
- c) per danni derivanti da un "evento iniziale" risalente a periodo antecedente la data di stipula della polizza;
- d) per danni causati da persone già denunciate dall'Assicurato nominativamente alle autorità di polizia in relazione ad attività con riferimento alle quali è prestata la garanzia;
- e) per danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei suoi rappresentanti legali. Resta inteso che tale esclusione non si applicherà ai dipendenti e prestatori d'Opera;
- f) per danni effettuati da dipendenti o prestatori d'opera già condannati per atti dolosi o fraudolenti - relativi ad attività con riferimento alle quali è prestata la garanzia assicurativa - e del cui fatto l'Assicurato era a conoscenza;
- g) per ogni indennità a seguito di impegni assunti dall'Assicurato eccedenti le responsabilità previste dalla legge e per ogni penalità contrattuale messa a carico dell'Assicurato.
- h) Per i danni determinatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica;
- i) Per i danni verificatisi durante il trasporto e trasferimento al di fuori dei luoghi ove si svolge l'attività, o montaggio o smontaggio, a meno che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione; resta inteso che tale esclusione non si applicherà ai dispositivi mobili.
- j) Per i danni verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- k) Per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione (eccetto nei casi predetti quanto riconducibile ad attacchi informatici e virus) salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.
- l) Per i danni risultanti dall'introduzione nel sistema informativo dell'Assicurato di documenti precedentemente falsificati;
- m) Per i danni che siano stati effettuati da prestatori d'opera o dipendenti cessati da incarichi lavorativi da più di tre mesi qualora il sinistro indennizzabile a termini di polizza sia avvenuto utilizzando le proprie credenziali di accesso non cancellate dall'assicurato;
- n) Per i danni derivanti da uno stesso meccanismo di "evento iniziale", verificatisi successivamente al momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza senza aver iniziato a porre in essere le azioni correttive del caso;
- o) Per i danni derivanti da fatti noti all'Assicurato alla data di decorrenza della presente polizza.
- p) per i danni derivanti dalla violazione della "Legge sulla Privacy, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196" e ss.mm.ii.
- q) per i danni derivanti dalla gestione amministrativa degli appalti pubblici, ovvero conseguenti alla violazione del DLgs 163/2006 – codice appalti pubblici - e successive modificazioni ed integrazioni.

r) A garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a possibili o potenziali sanzioni, proibizioni o restrizioni riconducibili a o derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

SEZIONE A – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

A.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire l'aumento dei costi d'esercizio dovuto ai costi aggiuntivi per la prosecuzione della medesima attività indicata nel prospetto di polizza, nonché ai costi di carattere non continuativo necessari per la prosecuzione della medesima attività, che non risultino imputabili a costi aggiuntivi predetti, ovvero:

- a.b.1.a.i. costi aggiuntivi di lavorazione
- a.b.1.a.ii. spese di gestione della crisi
- a.b.1.a.iii. spese sostenute durante l'interruzione dell'attività informatica quando derivanti da:
 - Ordine delle Autorità a seguito di un evento che ha colpito i beni assicurati anche se non indennizzabili dalla presente polizza;
 - interruzione di alimentazione elettrica da parte del fornitore anche se non indennizzabili dalla presente polizza.

Tutto quanto sopra purché l'evento sia avvenuto durante lo svolgimento dell'attività informatica assicurata.

Quanto previsto al precedente punto A1, purché causati direttamente:

- i) dall' interruzione di fornitura elettrica per danni alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- ii) dall' interruzione delle trasmissioni per danni alle linee telefoniche della società concessionaria;
- iii) Breach of Security: perdita, alterazione, furto di Archivi o Programmi di proprietà dell'Assicurato (o di Archivi o Programmi di Terzi sui quali operi o che egli abbia in consegna o custodia e che siano in diretta connessione con l'espletamento della sua attività dichiarata in polizza) a causa di atti dolosi o fraudolenti di terzi, dipendenti e /o prestatori d'opera; agli effetti della risarcibilità gli atti dolosi o fraudolenti di terzi devono essere commessi tramite:
 - 1) alterazioni del contenuto degli archivi, effettuate direttamente o tramite le linee di trasmissione dati o tramite unità di input;
 - 2) furto o rapina di archivi;
 - 3) progettazione o utilizzo diretto del sistema di elaborazione dati in maniera dolosa e fraudolenta;
- iv) Denial Of Services and Cyber Attack: attacchi informatici, ivi compresi attacchi di tipo "Denial of Services" e utilizzo indebito di risorse elaborative e/o potenza di calcolo e/o connettività (sia Internet che Intranet) che abbiano colpito i sistemi di proprietà

dell'Assicurato o sistemi che abilitino l'esecuzione delle attività necessarie alla gestione operativa dell'attività, comprensiva anche delle gestioni finanziarie e amministrative;

v) Virus Attack: perdita o alterazione di Archivi o Programmi (di proprietà dell'Assicurato o che questi abbia in consegna/custodia per l'espletamento dell'attività dichiarata in polizza) a causa dell'introduzione di programmi tipo "Computer Virus" subite dall'Assicurato, commesse da Terzi in grado di causare danni all'Assicurato.

A.2 CONDIZIONI DELLA GARANZIA

Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:

- a) che per le cose assicurate in questa sezione sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di assistenza tecnica per l'hardware e un contratto di manutenzione per il software relativo ai programmi in licenza d'uso con prestazioni descritte ai punti 11 e 12 delle Definizioni;
- b) che siano conservati in edificio separato le copie di sicurezza di tutte le procedure e archivi corrispondenti che fanno parte dei sottosistemi strategici assicurati;
- c) che i pezzi di ricambio, macchine di riserva, e altre possibilità di ridurre il danno restino conformi a quelli stabiliti all'atto della sottoscrizione della polizza e mantenuti in perfetta efficienza.

Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

A.3 DELIMITAZIONI DEL RISCHIO ASSICURATO

La Società non risponde delle perdite e/o danni conseguenti ad atti dolosi e fraudolenti commessi sui programmi in licenza d'uso prima dell'acquisizione degli stessi da parte dell'Assicurato.

Inoltre la Società non risarcisce perdite e/o danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione, o imputabili a cause esterne come scioperi ed eventi di forza maggiore, o limitazioni imposte dall'Autorità;
- b) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti ed approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- c) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la prosecuzione dell'attività.
- d) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto o della ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte;
- e) dolo dell'Assicurato;
- f) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato, dovuta a
interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;
- g) indisponibilità, per qualsiasi motivo, di personale adeguato allo svolgimento delle mansioni dell'attività descritta in polizza;
- h) indisponibilità di beni o servizi necessari al corretto svolgimento dell'attività descritta in polizza, causata da mancato o tardivo pagamento delle spettanze dei fornitori di tali beni e servizi.

A.4 SOMME ASSICURATE

Vedi scheda di copertura.

A.5 DELIMITAZIONE TEMPORALE DELLA GARANZIA

Agli effetti della limitazione del massimale, dell'applicazione della franchigia o scoperto e della risarcibilità si stabilisce che:

- a) ogni danno, qualunque sia la data della sua scoperta, va riferito al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale;
- b) una serie di danni, commessi da una o più persone anche diverse, ma determinata da uno stesso evento iniziale va riferita al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale.

La Società è obbligata per i danni verificatisi per la prima volta successivamente alla di retroattività indicata nella scheda di copertura, sempreché il contraente o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza per la prima volta successivamente alla data di decorrenza della polizza e siano stati denunciati alla Società successivamente alla data di decorrenza della polizza ed entro la scadenza della stessa, o nei 20 giorni successivi.

La garanzia cessa immediatamente:

- a) nei riguardi dei danni causati da persone a partire dal momento in cui esse sono state denunciate dall'Assicurato nominativamente alle autorità di polizia in relazione ad attività svolte dall'Assicurato;
- b) nei riguardi dei danni derivanti da uno stesso meccanismo di "evento iniziale", verificatisi successivamente al momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza senza aver iniziato a porre in essere le azioni correttive del caso.

A.6 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

La determinazione del danno è effettuata calcolando gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio.

Nell'accertare l'entità del danno dovranno essere prese in considerazione tutte le circostanze che avrebbero potuto influire favorevolmente o sfavorevolmente sull'andamento e sul risultato dell'esercizio nel corso del periodo d'indennizzo, se non si fosse verificata l'interruzione anche con riferimento ai periodi di inattività necessari e programmati.

La Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo quando l'attività cessi definitivamente dopo il sinistro nella valutazione del danno è da tener conto degli eventuali vantaggi che, a seguito dell'interruzione, potrebbero derivare all'Assicurato nei mesi successivi il termine del periodo di indennizzo, nonché del fatto che l'assicurazione non deve in alcun caso costituire fonte di guadagno per l'Assicurato. La Società non rimborsa perciò le spese sostenute dall'Assicurato se da queste possono derivargli vantaggi anche oltre il periodo di indennizzo.

SEZIONE B – CYBER LIABILITY

B.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, ferme le delimitazioni in seguito espresse, a tener indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale ovvero di fatto doloso di terzi (comprese pertanto le Aziende terze che forniscono servizi informatici alla Contraente con le quali essa abbia sottoscritto un contratto di fornitura) o di Dipendenti prestatori d'opera verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza ascrivibile all'ambito informatico determinato da:

a.a.a) errori, negligenze, omissioni, o dolo delle persone di cui l'assicurato debba rispondere, che abbiano causato richieste di risarcimento da parte di terzi;

a.a.b) divulgazioni di notizie e informazioni avvenute involontariamente o per infedeltà di dipendenti dell'Assicurato che abbiano causato richieste di risarcimento da parte di terzi.

a.a.c) Breach of Security: perdita, alterazione, furto di Archivi o Programmi, direttamente connessi all'espletamento dell'attività informatica dichiarata in polizza, della cui integrità l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di proprietario e/o soggetto che ne abbia la custodia, a causa di atti dolosi o fraudolenti di terzi o di Dipendenti e prestatori d'opera; agli effetti della possibilità di indennizzo gli atti dolosi o fraudolenti di terzi devono essere commessi tramite:

a.a.c.1) alterazioni del contenuto degli archivi, effettuate direttamente o tramite le linee di trasmissione dati o tramite unità di input;

a.a.c.2) furto o rapina di archivi;

a.a.c.3) progettazione o utilizzo diretto e determinante del sistema di elaborazione dati in maniera dolosa e/o fraudolenta;

a.a.d) Denial Of Services and Cyber Attack: attacchi informatici, ivi compresi attacchi di tipo "Denial of Services" e utilizzo indebito di risorse elaborative e/o potenza di calcolo e/o connettività (sia Internet che Intranet) che abbiano colpito i sistemi di proprietà dell'Assicurato o sistemi che abilitino l'esecuzione delle attività informatiche necessarie alla gestione operativa dell'evento;

a.a.e) Virus Attack: perdita o alterazione di Archivi o Programmi, direttamente connessi all'espletamento dell'attività informatica dichiarata in polizza, della cui integrità l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di proprietario e/o soggetto che ne abbia la custodia, a causa dell'introduzione di programmi tipo "Computer Virus" commessi da Terzi.

La Società si obbliga inoltre, ferme le delimitazioni in seguito espresse, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di penalità per ritardi nell'espletamento degli obblighi che contrattualmente deve eseguire, purchè tali ritardi siano conseguenti a cause di forza maggiore e/o risarcibili secondo la Sez. A - al sistema di elaborazione direttamente utilizzato per l'espletamento degli obblighi suddetti, che abbiano causato un ritardo nel rimpiazzo o nella riparazione maggiore di un periodo continuativo di 24 ore lavorative fino ad un massimo di euro 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

B.2 CONDIZIONI DELLA GARANZIA

Le Condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:

- a) che l'Assicurato conservi le copie di sicurezza degli archivi - di proprietà sua e/o di terzi – essenziali per l'attività dichiarata in polizza;

- b) che l'accesso agli archivi, ai programmi in licenza d'uso e alle cose assicurate sia consentito solo a Dipendenti e Prestatori d'opera dell'Assicurato;
- c) che il sistema di elaborazione dati sia dotato di software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare le successione degli eventi che ha causato il danno.

Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli art. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

B.3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata:

- a) per i danni derivanti direttamente o indirettamente da responsabilità di altri assunte dall'Assicurato, o per le richieste di risarcimento derivanti da responsabilità assunte dall'Assicurato al di fuori dei contratti in essere con i terzi;
- b) per ogni indennità a seguito di impegni assunti dall'Assicurato eccedenti le responsabilità previste dalla legge e per ogni penalità contrattuale messa a carico dell'Assicurato, fatta eccezione per quella prevista dovuta alle cause definite in A.1;
- c) per i danni per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi di legge;
- d) per i danni dovuti a difetto di progettazione e rendimento, che comportino assenza o insufficienza di risultati o mancata corrispondenza generale dei programmi e dei dati all'uso e alla necessità cui sono destinati;
- e) per danni cagionati da macchine, merci e prodotti (fatta eccezione per programmi ed elaborazioni) fabbricati, lavorati o in vendita, dopo la consegna a terzi e i danni conseguenti a inquinamento o comunque di natura ecologica;
- f) per danni corporali e/o materiali;
- g) per danni punitivi e/o esemplari;
- h) per danni derivanti dalla violazione della “Legge sulla Privacy, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196” e ss.mm.ii.
- i) per danni derivanti dalla gestione amministrativa degli appalti pubblici, ovvero conseguenti alla violazione del DLgs 163/2006 – codice appalti pubblici – e successive modificazioni ed integrazioni.

B.4 DELIMITAZIONE TEMPORALE DELLA GARANZIA

Agli effetti della limitazione del massimale, dell'applicazione della franchigia o scoperto e della risarcibilità si stabilisce che:

- a) ogni danno, qualunque sia la data della sua scoperta, va riferito al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale;
- b) una serie di danni, commessi da una o più persone anche diverse, ma determinata da uno stesso evento iniziale va riferita al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale.

La Società è obbligata per i danni verificatisi per la prima volta successivamente alla di retroattività indicata nella scheda di copertura, sempreché il contraente o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza per la prima volta successivamente alla data di decorrenza della polizza e siano stati denunciati alla Società successivamente alla data di decorrenza della polizza ed entro la scadenza della stessa, o nei 20 giorni successivi.

La garanzia cessa immediatamente:

- a) nei riguardi dei danni causati da persone a partire dal momento in cui esse sono state denunciate dall'Assicurato nominativamente alle autorità di polizia in relazione ad attività svolte dall'Assicurato;
- b) nei riguardi dei danni derivanti da uno stesso meccanismo di “evento iniziale”, verificatisi successivamente al momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza senza aver iniziato a porre in essere le azioni correttive del caso.

B.5 DELIMITAZIONE TERRITORIALE

La garanzia è efficace per i danni che avvengano negli Stati dell'Unione Europea.

B.6 GESTIONI DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.